



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Unità operativa commercio e Suap
Via F.lli Rosselli, 17 3074 Monfalcone – Go
tel. 0481 494 573 fax 0481 494552
e-mail : commercio@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SALE DA GIOCO, L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E GIOCO E PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA GIOCO COMPULSIVO E DELLA LUDOPATIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 16/64 del 16/10/2012

INDICE

CAPO I- NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Normativa di riferimento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 – Autorizzazioni d’esercizio
- Art. 6 – Requisiti morali
- Art. 7 – Revoca e sospensione delle licenze
- Art. 8 - Prescrizioni d’esercizio

CAPO II – SALE DA GIOCO

- Art. 9 – Domanda per l’apertura di sala da gioco
- Art. 10 – Requisiti delle sale da gioco
- Art. 11 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento
- Art. 12 – Variazioni di superficie
- Art. 13 – Orari
- Art. 14 – Attività di sala giochi congiunta alla somministrazione di alimenti e bevande

CAPO III – INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

- Art. 15 – Installazione di singoli apparecchi da gioco all’interno di pubblici esercizi e circoli privati autorizzati alla somministrazione
- Art. 16 - Installazione di singoli apparecchi da gioco all’interno di esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione
- Art. 17 – Domanda per l’autorizzazione all’esercizio del gioco lecito
- Art. 18 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento

CAPO IV – SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA

- ART. 19 – Sanzioni
- ART. 20 - Disciplina transitoria

CAPO I
NORME GENERALI
ART.1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di sale pubbliche da biliardo ed altri giochi leciti (di seguito definite sale da gioco), nonché le modalità per la loro gestione;

b) i requisiti ed il procedimento per consentire l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di autorizzazioni ai sensi degli artt. 86 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, e circoli privati non autorizzati alla somministrazione, nonché le modalità per la loro gestione.

2. Il Comune, con il presente regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito assicuri i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza.

Il presente regolamento ha come finalità la tutela dei minori e delle fasce sociali più a rischio con il fine di assicurare un accesso responsabile al gioco, in modo da prevenire fenomeni di dipendenza patologica da esso e i disturbi derivanti da gioco d'azzardo patologico.

ART. 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento installati presso altri esercizi, sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n.773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 6.5.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 27.07.2011.

ART.3
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala da gioco, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini e flipper.

b) giochi leciti: si considerano tali:

- i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.) e gli apparecchi o congegni da trattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito.
- gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis C. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima è di quattro secondi e vengono distribuite vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Video Lottery Terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della

partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

c) per apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo si intendono apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, **di cui è vietata l'installazione**, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett.b) del T.U.L.P.S. (Video Lottery Terminal);

d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.M. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) esercizi commerciali ed edicole: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, ed esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, come disciplinati dalla L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 29/2005;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

l) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

m) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

n) tariffa del biliardo: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4 ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica alle sale dedicate all'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. b) denominati Video Lottery Terminal (VLT), per le quali è necessario il possesso della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., il cui rilascio è di competenza della Questura di Gorizia.

ART. 5 AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

1. L'apertura di sale giochi, come definite al precedente art. 3 comma 1 lettera a), e l'installazione di apparecchi da trattenimento sono subordinati al rilascio, da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, dell'Associazione "Città Mandamento – Mesto Okrozje" con sede in via F.lli Rosselli n. 17, di una autorizzazione, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 6.5.1940 n. 635.

2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art 3 comma 1 lett. a), e), h) del presente regolamento, nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 REQUISITI MORALI

1. L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

ART. 7

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso da parte della persona autorizzata, ai sensi dell'articolo 10 del T.U.L.P.S.

2. Sono revocate se:

a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 6 del presente Regolamento;

b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 13, c.1, lett.e) del D.L. 9 febbraio 2012 n.5;

c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., secondo i criteri di cui al decreto del Ministero degli Interni 17/12/1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";

d) il titolare non inizi l'attività entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione, salvo proroga motivata in caso di comprovata necessità;

e) l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., che sia titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., o di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 29/2005, reiteri gli stessi ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; le licenze o autorizzazioni sono revocate dal dirigente competente, con provvedimento motivato.

3. Sono sospese se:

a) l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. violi le prescrizioni di cui all'articolo 9 del T.U.L.P.S., ossia le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'attività della sala giochi. L'attività autorizzata viene sospesa per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative, come previsto dall'art. 17 ter del T.U.L.P.S.

b) l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. sia titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., o di autorizzazione di attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 29/2005. Le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni.

ART. 8

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, dovrà essere rispettato il rapporto tra la superficie del locale e

il numero massimo ai apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) (cd. new slot) e comma 7 del T.U.L.P.S. installabile stabilito con i Decreti Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007 e del 27.07.2011.

2. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 lettera a) e c) del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Tali apparecchi non possono altresì essere installati all'interno degli impianti sportivi.

3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uso delimitati e sorvegliati.

4. Il titolare dell'esercizio in cui sono installati i giochi è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta.

5. Nel caso in cui negli esercizi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

6. L'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.

7. Esclusivamente nelle sale da gioco, il numero di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 lettera a) non può, comunque, superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso le stesse.

8. All'ingresso delle sale da gioco e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

9. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi. Dovranno altresì essere apposte, sugli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettera a) del T.U.L.P.S., formule di avvertimento sul rischio di dipendenza del gioco e di possibile consultazione di note informative sulla probabilità di vincita.

11. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in

quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richi amino il concetto di gioco d'azzardo.

12. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S., ancorchè gli stessi siano utilizzabili dai minori di 18 anni, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare maggiorenne, inteso come parente fino al II grado;
- b) durante il periodo e l'orario di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare maggiorenne, inteso come parente fino al II grado;

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio avrà cura di chiedere l'esibizione del documento d'identità al minore ed al suo accompagnatore.

13. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, devono esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

Il gestore altresì avrà cura di evidenziare mediante prospetti informativi esposti al pubblico all'interno dell'esercizio, l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

CAPO II SALE DA GIOCO

ART. 9 DOMANDA PER L'APERTURA DI SALA DA GIOCO

1. La domanda per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere redatta in carta resa legale utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive Città Mandamento – Mesto Okrozje” con sede in via F.lli Rosselli n. 17 o scaricabile dal sito informatico del comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio

dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali (agibilità/abitabilità dei locali, titolo di disponibilità degli stessi).

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) marca da bollo per il provvedimento finale;

b) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza;

c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1: 100 o 1 :50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, o in alternativa dal richiedente l'autorizzazione, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., e le altre tipologie di giochi leciti nonché la dotazione dei parcheggi;

d) eventuale documentazione relativa all'impatto acustico, ai sensi del D.P.R. 227/2011.

e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. c) del presente Regolamento;

f) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

4. Qualora la domanda risulti mancante delle dichiarazioni o documentazioni sopra specificate la stessa dovrà essere integrata con le modalità previste dal Regolamento Comunale per i procedimenti amministrativi.

5. Il termine di conclusione del procedimento è di 75 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 10 REQUISITI DELLE SALE DA GIOCO

1. L'autorizzazione per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

a) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) il locale sia dotato di almeno un servizio igienico, con antibagno;

c) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero degli Interni 17/12/1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";

f) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico, ai sensi del D.P.R. 19/10/2011 n. 227;

g) i locali abbiano destinazione d'uso direzionale e siano dotati di parcheggio esclusivo per l'utenza, pari ad almeno il 100% della superficie adibita all'attività stessa, salvo eventuali successive modifiche alla legge regionale 19/2009 nonché al P.R.G.C.;

h) il locale per il quale viene chiesta l'autorizzazione non sia ubicato entro 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, impianti sportivi, centri parrocchiali, centri di aggregazione giovanile, luoghi di culto, residenze per anziani, ospedali e case di cura.

La distanza viene misurata secondo il percorso pedonale più breve.

i) il locale deve altresì possedere il requisito dell'accessibilità/visitabilità, in conformità alla vigente normativa.

Tale requisito si applica esclusivamente in caso di rilascio di nuove autorizzazioni non per subentri in attività già autorizzate.

ART. 11

VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, relativamente alla quantità degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata.

ART. 12

VARIAZIONE DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione.

2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:

- a) n.1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50 relativa al nuovo stato di fatto, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, o in alternativa dal richiedente l'autorizzazione, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e di quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., e le altre tipologie di giochi leciti nonché la dotazione di parcheggi;
- b) comunicazione relativa al numero e tipologia degli apparecchi da intrattenimento che si intende installare a seguito della variazione di superficie;
- c) eventuale integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico o asseverazione redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, ai sensi del D.P.R. 227/2011.

ART. 13 ORARI

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato con provvedimento sindacale.
2. Le sale giochi aventi sede all'interno di un centro commerciale devono osservare prioritariamente gli orari del provvedimento sindacale di cui al comma che precede e in subordine devono osservare lo stesso orario del centro commerciale.

ART. 14 ATTIVITÀ DI SALA DA GIOCO CONGIUNTA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. I titolari di sala da gioco possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico sanitarie, in forma non prevalente presentando apposita Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett. a) della L.R. 29/2005 e art.19 della L.241/1990, a condizione che:
 - a. l'attività di sala da gioco sia prevalente rispetto quella della somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di sala da gioco s'intende prevalente a quella di somministrazione nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia almeno pari ai tre quarti della superficie complessiva, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi;
 - b. l'attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei giorni ed orari in cui viene effettuata l'attività di sala da gioco;
 - c. il titolare sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
 - d. sia stata presentata all'ASS notifica di nuova impresa alimentare (NIA) ai fini della registrazione (art.6 Regolamento CE 852/2004).

CAPO III INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S., NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 15 INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI DA GIOCO ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. L'esercente già in possesso di licenza ex artt. 86, comma 1 del T.U.L.P.S. che intende installare apparecchi da gioco di cui ai commi 6, lett a) e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S. non deve chiedere un altro titolo autorizzatorio e potrà liberamente farlo nel rispetto delle prescrizioni d'esercizio contenute nell'art. 8 del presente Regolamento e nel Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del

27.10.2003 nonché delle norme relative al contingentamento dettate dai Decreti Interdirettoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 18.1.2007 e 27.07.2011.

ART. 16

INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI DA GIOCO ALL'INTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. L'esercizio del gioco negli esercizi commerciali, edicole e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., a seguito di presentazione della domanda di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 17

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LEcito

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali, edicole e circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Associazione "Città Mandamento – Mesto Okrozje" sito in via F.lli Rosselli 17 o scaricabile dal sito informatico del Comune.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;

d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) marca da bollo per il provvedimento finale;

b) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza;

c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, o in alternativa dal richiedente l'autorizzazione, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui

all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. e le altre tipologie di giochi leciti nonché la dotazione dei parcheggi;

- d) eventuale documentazione relativa all'impatto acustico, ai sensi del D.P.R. 227/2011.

4. La documentazione mancante dovrà essere integrata, secondo le modalità del Regolamento Comunale per il Procedimento amministrativo.

5. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 18

VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità degli apparecchi da intrattenimento indicati deve essere preventivamente autorizzata, a seguito di specifica richiesta.

CAPO IV

SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 19

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento, fatto salvo quelle previste dal successivo comma 2, che non siano disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro **50,00 a Euro 600,00** ai sensi della legge 24.11.1981 n.689, della legge regionale 17.01.1984 e dell'art. 7 della legge regionale 12.02.2003 n. 4.
2. La violazione relativa al mancato rispetto delle prescrizioni e della disciplina di cui all'art. 20 commi 3 e 4 sono punite con la sanzione amministrativa da Euro **300,00** ad Euro **2.000,00**.
3. In caso di reiterazione, come definita dalla legge 24.11.1981 n. 689, delle violazioni di cui all'art. 8 comma 12 del presente regolamento, con l'ordinanza-ingiunzione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
2. La disciplina prevista dal presente regolamento si applica alle sale da gioco e agli esercizi da autorizzarsi successivamente all'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo gli adeguamenti previsti ai commi successivi.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le sale da gioco autorizzate devono conformarsi alle prescrizioni previste dall'art. 8, commi 11, 12, 13 del presente regolamento e alla disciplina dettata dagli art. 11 e 13 dello stesso.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli esercizi che già detengono apparecchi da gioco devono conformarsi alle prescrizioni previste dall'art. 8, commi 11, 12, 13 del presente regolamento e alla disciplina dettata dall'art. 18 dello stesso.